



COMUNE di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

www.comune.postafibreno.fr.it

13 luglio 2016

AVVISO

SI RICORDA A TUTTI I PROPRIETARI, USUFRUTTUARI, CONDUTTORI O DETENTORI A QUALUNQUE TITOLO DI TERRENI IN PROSSIMITA' DI STRADE COMUNALI O VICINALI O ATTESTANTI SU SPAZI E AREE PUBBLICHE (PIAZZE, SENTIERI, MARCIAPIEDI) CHE E' ANCORA IN VIGORE L'ORDINANZA N. 6 DEL 10 APRILE 2015 SOTTO RIPORTATA:

Prot. n. 2022 del 10 aprile 2015

ORDINANZA N. 6

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 3 del 14 marzo 2015;

ATTESA la necessità di correggere errori formali della suddetta ordinanza nonché integrare la stessa al fine di meglio identificare i luoghi in cui devono essere effettuati gli interventi di manutenzione;

EVIDENZIATO che il territorio di questo Comune ricomprende, inoltre, la Riserva Naturale lago di Posta Fibreno che risulta essere meta di numerosi visitatori e turisti soprattutto nella stagione primaverile ed estiva;

RITENUTO necessario, provvedere all'integrazione dell' Ordinanza n. 3/2015 con la quale si obbligano i proprietari dei terreni e/o conduttori dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino ad assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e conseguenti rischi per la salute dei cittadini e per evitare il rischio incendi nella stagione estiva;

VISTO:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 353/2000;
- la L.R. n. 39 del 28.10.2002;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio cittadino di :

- **tagliare la vegetazione incolta, anche per prevenire incendi nel periodo estivo;**
- **tagliare arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o attestanti su spazi e aree pubbliche (piazze, sentieri natura, marciapiedi);**
- **tagliare arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità della Strada Provinciale di accesso al lago dal ponte in via lago Fibreno fino alla località Codigliane;**
- **tagliare siepi e rami che si protendono sul suolo pubblico.**

Si avvertono i proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

L' Ufficio Tecnico è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dell'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti: Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, Stazione Carabinieri di Vicalvi ,Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno. I predetti soggetti sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie :

- per mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come integrato dal D.L. n. 50 del 31/03/2003 convertito con legge n. 116 del 20/05/2003;
- nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessati fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 ai sensi dell' art. 255 del D.lgs. 152/2006;
- per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio;
- nel periodo tra il 15 giugno e il 30 settembre sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi della legge 353/2000.

IL SINDACO

dott. Adamo Pantano